



Comune di Vignole Borbera

Provincia di Alessandria

Partita I.V.A.: 02418750069
Palazzo del Municipio Viale Vochieri 2, 15060 Vignole Borbera
Telefono: 0143 67301 Fax: 0143 677980
www.comune.vignoleborbera.al.it info@comune.vignoleborbera.al.it

Allegato 2

Anno 2017

**AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN LARGO PERTINI**

Parte prima - **PREMESSA**

INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI- CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 – Oggetto.

Il Comune di Vignole Borbera affida in concessione, la gestione e l'assegnazione in uso a terzi del "Palazzetto dello Sport".

Art. 2 - Immobile, strutture, arredi e attrezzature

L'immobile, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario: relativamente ad essi le parti redigono verbale di consistenza e consegna dei beni mobili ed immobili concessi. Il verbale indica lo stato manutentivo del complesso sportivo, delle attrezzature, degli arredi. Eventuali modifiche verranno successivamente verbalizzate.

Art. 3 – Durata della concessione.

La durata della concessione avrà decorrenza 01/10/2017 e scadenza 31/07/2020 con possibilità di proroga per mezzo di Delibera della Giunta Comunale per ulteriori dodici mesi (fino al 31/07/2021) alle stesse condizioni offerte in sede di gara.

La convenzione per la gestione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che vi sia preventiva disdetta.

Art. 4 – Corrispettivo di gestione e modalità di pagamento.

Il corrispettivo richiesto dall'Amministrazione Comunale corrisponde alla quota del 70% del differenziale tra incassi e spese di gestione, durante l'anno di utilizzo (da settembre a giugno).

I soggetti che intendono prendere parte alla selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, dovranno effettuare idoneo sopralluogo, concordando data ed ora con l'Ufficio Tecnico Comunale, che procederà a rilasciare attestato di avvenuto sopralluogo, da allegare all'istanza di partecipazione.

Art. 5 – Orari di apertura e chiusura del complesso sportivo.

Il concessionario deve garantire l'apertura e la chiusura degli impianti.

Nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione comunale al Concessionario qualora l'impianto si renda inagibile per qualsiasi motivo.

Per motivi di sicurezza o di forza maggiore il concessionario ha la facoltà di chiudere gli impianti, previo assenso dell'amministrazione comunale.

Art. 6 – Procedura di aggiudicazione, modalità di valutazione e offerta economica.

La scelta del soggetto concessionario verrà effettuata con aggiudicazione nei confronti di chi abbia praticato l'offerta con maggior rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 7 – Soggetti ammessi alla gara.

Possono partecipare alla gara per l'affidamento della gestione:

- i soggetti, singoli o in forma associata, di cui all'art. 90 comma 25 della Legge 27/12/2002 n. 289;
- ossia le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- i raggruppamenti temporanei di imprese e i raggruppamenti misti tra imprese ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 27/2006.
- associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinate dagli articoli 36 e ss. del Codice Civile;
- associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 361/2000;
- società sportive di capitali o cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Art. 8 – Oneri a carico del concessionario.

- Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
- erogare al Comune il corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato dalla gara;
- gestione complessiva del complesso, garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igienicità della struttura e dei relativi servizi, assumendo pertanto la responsabilità dei potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza del complesso polisportivo.
- l'apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia del complesso;
- garantire la gestione, nel limite della capienza, delle prenotazioni dei privati;
- garantire la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni di ciascun impianto del complesso
- garantire il rimborso su richiesta dell'Amministrazione comunale il 100% della spesa per le utenze (luce, gas), necessarie al funzionamento del complesso;
- garantire la manutenzione ordinaria relativa al complesso sportivo come di seguito elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- tinteggiatura interna dei locali spogliatoi e dei servizi
- sostituzione delle lampade di illuminazione del locale spogliatoi, dei servizi

- eventuale sostituzione di vetri rotti e di serrature delle porte e della ferramenta di chiusura delle finestre
- manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici tramite personale qualificato
- sostenere le spese di acquisto dei prodotti necessari per la pulizia di spogliatoi, campo ecc;
- dare atto che la pubblicità commerciale dovrà essere autorizzata dal Comune ed il pagamento delle relative tariffe sarà dovuto a norma di legge e di Regolamento Comunale;
- garantire l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerenti e conseguenti alla gestione del servizio;
- garantire tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio ottenuto in concessione;
- stipula di una polizza assicurativa come meglio specificato al successivo art. 12;
- predisposizione del calendario annuale di utilizzo del complesso sportivo;
- messa a disposizione gratuita dell'impianto a favore di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune di Vignole Borbera. Massimo 10 manifestazioni gratuite annuali, (resta inteso che tutte le spese luce gas ecc sono a carico della società che prenoterà il Palazzetto);
- le Pulizie saranno obbligatorie; chi richiederà il palazzetto dovrà restituirlo nello stato di fatto in cui viene trovato, oppure pagare in maniera forfettaria l'importo di Euro 60,00;
- l'Istituto Scolastico potrà disporre del Palazzetto (dietro presentazione di richiesta scritta con chiara indicazione di gg. e orari); il Comune pagherà le spese di luce e acqua ed eventuale gas;
- al concessionario viene concesso l'allestimento permanente di una struttura di ristoro (destinata ai soci), la struttura sarà fissa e gestita dal concessionario, previo rilascio di autorizzazione;
- tutti gli spazi all'interno del Palazzetto, (sottoscala, sottogradinate ecc.) saranno utilizzabili esclusivamente dal concessionario previo accordo con l'amministrazione comunale, che si riserva comunque la possibilità d'utilizzo;
- garantire il pagamento delle imposte e delle spese relative e conseguenti alla convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione del contratto;
- presentare, per l'approvazione della Giunta Comunale, tutta la documentazione relativa alla gestione dell'attività (bilancio consuntivo e preventivo), e le tariffe applicate;
- garantire che, alla scadenza del contratto, la struttura e le aree saranno lasciate completamente libere e sgombre da arredi; ogni tipo di manufatto realizzato diventerà di proprietà del Comune. I locali e le aree dovranno essere perfettamente puliti e ordinati. In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi del Comune come da inventario. Nel caso di un ritardo nella riconsegna della struttura, l'Amministrazione comunale, applicherà una penale giornaliera di € 150,00;
- assicurare una perfetta esecuzione del servizio predisponendo tutti i mezzi necessari ad un rapporto ottimale e chiaro con l'utenza come, ad esempio, un'adeguata informazione sulle tariffe, disponibilità dei locali, regolamenti, referenti (la disponibilità telefonica ed informatica per effettuare le prenotazioni) etc.

Art. 9 – Rapporti tra concessionario e concedente.

Al concessionario spetta:

- l'incasso dei proventi derivanti dall'utilizzo del complesso sportivo. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, i prezzi e le tariffe d'uso;

- l'introito delle attività organizzate dal concessionario;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi non riservati alle assegnazioni comunali. Gli spazi non assegnati sono a disposizione del concessionario che potrà consentirne l'uso a terzi o gestirli direttamente, mantenendo la destinazione d'uso dell'impianto. Gli utilizzi devono essere conformi alla politica tariffaria attuata dall'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Oneri a carico del concedente.

Gli oneri a carico del concedente sono i seguenti:

provvedere alla assegnazione formale degli impianti e comunicarlo tempestivamente al Concessionario.

- a) garantire la manutenzione straordinaria del palazzetto;
- b) garantire l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nel palazzetto;
- c) approvare le tariffe annuali in accordo con il concessionario;
- d) stabilire gli orari di apertura del complesso sportivo, che vengono determinati dal Sindaco, sentita preventivamente la Giunta comunale;
- e) vigilare sull'andamento della gestione e ottenere tutte le informazioni che riterrà opportune dal concessionario. Ha altresì il diritto di ispezionare, in qualunque momento, l'attività e le strutture;
- f) incassare i proventi della pubblicità effettuata all'interno e all'esterno della struttura.

Art. 11 – Responsabilità

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento del palazzetto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in particolare il concessionario solleva il Comune di Vignole Borbera da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Il concessionario deve stipulare con oneri a proprio carico:

- una polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore ad € 2.200.000,00;
- una polizza contro furto, comprensiva di atti vandalici, e danneggiamenti degli impianti e delle strutture immobiliari e mobiliari con un massimale a primo rischio assoluto pari ad € 20.000,00
- una polizza incendio, comprensiva di atti vandalici, degli impianti e delle strutture immobiliari e mobiliari con un massimale pari ad € 1.000.000,00
- una polizza a copertura della rottura vetri e cristalli, ivi compresi gli atti vandalici, con un massimale pari ad € 10.000,00.

Copia delle polizze dovrà essere presentata prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 12 – Cauzione definitiva.

La cauzione definitiva è fissata in € 1.000,00 ed avrà valore di garanzia per l'osservanza del Capitolato Speciale d'Appalto e per la buona esecuzione del servizio. Essa dovrà essere presentata prima della sottoscrizione della convenzione sotto forma di garanzia fideiussoria.

Art. 13 – Cessione del contratto

E' vietato all'aggiudicatario del servizio cedere a terzi o subappaltare l'impresa assunta a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del concessionario e del risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione appaltante.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto di concessione in gestione.

Qualora si ravvisi il caso di ripetute inadempienze o vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, verrà inviata al concessionario regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui l'Amministrazione stessa dovesse eventualmente farsi carico (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto dell'appalto a terzi, ecc.) per porre rimedio alle inadempienze del Concessionario.

Art. 15 – Osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nell'esecuzione del servizio assunto il Concessionario si obbliga, nell'impiego del proprio personale, ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il concessionario medesimo, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della propria Ditta, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art.16 - Controversie

Per qualsiasi questione o controversia dovesse insorgere tra concedente e concessionario in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il contratto relativo al servizio in oggetto, sarà competente il Tribunale di Alessandria – Sezione di Novi Ligure;

Art. 17 – Trattamento dei dati personali.

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

Art.18–Disposizioni generali e finali.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, nonché al Regolamento generale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Parte seconda - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI SVOLGIMENTO DELLA GARA SARANNO DEFINITI DA APPOSITO BANDO DA EMANARSI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.